



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 13/06/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 13 maggio 2013, n. 123

“Ricostituzioni boschive dopo il passaggio di incendio” - Comune di Mottola, loc. “Sant’Antuono” -
Proponente: Comune di Mottola. PSR 2007-2013 - Misura 226 Azione 3. Valutazione di Incidenza.
ID_4321.

L’anno 2013 addì 13 del mese di maggio in Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, la Dirigente dell’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- la Provincia di Taranto, Autorità delegata per l’espletamento delle procedure di compatibilità ambientali sino al momento dell’entrata in vigore dell’art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della L.r. n. 18 del 3.07.2012, a seguito della predetta legge trasmetteva, con nota n. PTA/2012/0065068/P del 18.07.2012 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 6676 del 26.07.2012, la documentazione relativa all’intervento in oggetto;
- la documentazione trasmessa comprendeva la nota PTA/2011/0054282/P del 30.08.2011 con cui la Provincia di Taranto chiedeva la regolarizzazione dell’istanza per l’intervento in epigrafe. In particolare, veniva richiesto di integrare la documentazione pervenuta con la ricevuta di versamento dell’importo specificato nell’allegato 1 della L.r. 17/2007, intestato alla Provincia di Taranto per le spese istruttorie relative alla Valutazione di incidenza nonché copia degli elaborati tecnico-descrittivi e dell’elaborato di valutazione di incidenza su supporto informatico (CD - ROM);
- nella medesima nota la Provincia di Taranto, nell’evidenziare che l’area di intervento era ricompresa nel perimetro del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, richiedeva il parere di competenza all’Ente di gestione provvisorio, ai sensi dell’art. 6, comma 4 della L.r. 11/01 così come modificato dalla L.r. 17/2007;
- nella documentazione trasmessa era allegata la nota PTA/2011/0079131/P del 28.11.2011 dell’Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” con la quale si chiedeva al proponente di integrare la documentazione trasmessa con la descrizione delle “specie infestanti” da rimuovere nell’ambito degli interventi progettati, la compatibilità degli interventi proposti con le indicazioni tecniche predisposte dal MATTM per la pianificazione antincendi boschivi nelle aree protette, la intensità del fuoco prevedibile espressa in KW/e la percentuale di viale parafuoco in rapporto alla superficie da proteggere;
- l’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA/VAS, con nota n. 6629 del 10.08.2012 sollecitava l’Ente proponente l’intervento a trasmettere le suddette integrazioni
- il proponente, con nota del 16/01/2013, acquisita al n. 1288 del 06/02/2013 trasmetteva la

documentazione relativa richiesta;

- l'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", con nota PTA/2013/0023674/P del 10.04.2013, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 4244 del 26.04.2013, trasmetteva il proprio parere espresso ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

considerato che:

- secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione di cui alla nota in oggetto, il progetto di ricostituzione boschiva sarà incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 - Misura 226 Azione 3 "Ricostituzioni boschive dopo passaggio incendio";
- ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Il presente provvedimento riguarda il progetto di ricostituzione boschiva dopo passaggio incendio in aree che sono state ripetutamente percorse dal fuoco (Relazione tecnica, p. 3) così come anche confermato dai dati Rapf in possesso di questo Ufficio che rivelano il passaggio del fuoco negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004.

La superficie oggetto di intervento è estesa 80 ettari che occupano in parte la più estesa (ha 260.73.75) particella 2 del foglio 73 del Comune di Mottola e interamente ricomprese nella zona 1 del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" nonché nel SIC - ZPS "Area delle Gravine" per il quale è vigente il Piano di gestione approvato con D.G.R. n. 2435 del 15/12/2009 (BURP 5/2010). Tali aree sono caratterizzate dalla presenza dell'habitat della Direttiva CEE/92/43 "9250 Querceti a Quercus trojana".

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore "B" e "C";
- tutela ex lege 1497/39 "Mottola - Zona a valle di viale Turi"
- vincolo idrogeologico;
- ATD "Bosco";
- ATD "Biotopo sito naturalistico": "Sant'Antuono";
- ATD "Parco";
- vincoli faunistici: zona di ripopolamento e cattura "Sant'Antuono"

Secondo quanto affermato, il bosco, costituito principalmente da fragno, roverella e leccio, presenta una pluralità di forme di governo e trattamento poiché è possibile osservare al suo interno superfici governate a fustaia che si alternano a fustaie transitorie e a cedui semplici nei quali il leccio tende ad essere sostituito da elementi della macchia mediterranea, in particolare dal corbezzolo. Nell'ambito della suddetta superficie, parte è costituita da "(...) una fustaia irregolare di Fragno estesa 70 ettari, percorsa da incendio nel 2005, molto degradata a causa dei vecchi tagli, del pascolo e dei ripetuti incendi ed un'altra area di 10 ettari, attigua e chiusa dalla precedente, percorsa da incendio svariati anni orsono". All'interno dell'area di intervento "(...) non vi sono stradine forestali percorribili ma solo alcuni sentieri; analogamente, non vi sono viali spartifuoco" (ibidem, pp. 10 - 12)

Gli interventi previsti, secondo la Relazione tecnica, consistono nelle seguenti tipologie di intervento (ibidem, pp. 13 - 14):

- 1) ripulitura della superficie del bosco dalla vegetazione erbacea infestante e dai cespugli invadenti (rovi..). Si specifica che non saranno tagliate le piante del sottobosco, con particolare riferimento a quelle appartenenti alla macchia mediterranea;
- 2) nella zona percorsa da incendio ed estesa 70 ettari è prevista la rimozione dei soggetti arborei morti e/o irrimediabilmente compromessi. Le piante in discrete condizioni saranno soggette a potature o a tramarrature;
- 3) rinfoltimento a gruppi con piantine di fragno. La densità prevista è pari a 200 piantine/ha. La zona sarà recintata con filo spinato;
- 4) la superficie non percorsa da incendio negli ultimi anni, estesa 10 ettari, sarà oggetto di diradamenti finalizzati alla eliminazione delle piante soprannumerarie, malate, sottoposte, deperienti, inclinate e parassitate;
- 5) realizzazione di una fascia tagliafuoco, larga 6 metri, lungo il confine nord, est e sud della superficie di intervento;
- 6) realizzazione di piste forestali larghe 3 metri

Tutto ciò premesso, ritenuto che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione e degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario a patto che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate;

considerato che:

- il Comune di Mottola, l'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", la Provincia di Taranto e il Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto), per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC - ZPS "Area delle Gravine", cod. IT9130007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni in aggiunta a quelle impartite dall'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" (2, 11 - 12):

1. nelle opere di rinfoltimento è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone rispettando, quindi, quanto previsto dal D.lgs 10 novembre 2003 n. 386, dalla Determinazione del Dirigente Settore Foreste 7 luglio 2006 n. 889, dalla D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 2461;
2. le attività di rinfoltimento con giovani piante di fragno dovranno essere effettuate a mano escludendo l'utilizzo di mezzi meccanici;

3. gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
4. l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
5. il taglio di diradamento dei polloni dovrà essere di tipo basso, interessando quindi solo il piano dominato. L'intensità del diradamento non dovrà superare il 25% dell'area basimetrica complessivamente stimata;
6. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
7. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
8. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, previa comunicazione al Servizio Foreste e all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità;
9. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
10. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;
11. la rimozione della vegetazione infestante di sottobosco dovrà interessare le sole specie previste. Gli interventi in aree boscate potranno essere effettuati esclusivamente laddove, a seguito degli interventi di spalcatura, sussista la reale necessità di interrompere la continuità orizzontale/verticale tra la componente arborea e quella arbustiva. Nelle fasce di discontinuità delle aree boscate con aree cespugliate gli interventi, seguendo il criterio di interruzione di continuità innanzi menzionato, non potranno comunque estendersi oltre una fascia di 10 metri da limite della componente arborea. Non sono consentiti altri interventi di rimozione della vegetazione;
12. i viali tagliafuoco devono essere realizzati con la larghezza prevista (6 m) e con la modalità denominata a tipo attivo verde. Dovranno essere evitate opere di movimento terra che alterino consistentemente la morfologia del terreno in relazione alle attività di livellamento e di regolarizzazione del terreno;

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative

susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Piano di gestione del SIC - ZPS “Area delle Gravine” approvato con D.G.R. n. 2435 del 15/12/2009 (BURP 5/2010);

VISTA la D.G.R. 2250/2010;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso con nota PTA/2013/0023674/P del 10.04.2013 dall’Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.r. 11/2011 e s.m.i.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente dell’Ufficio
Programmazione, Politiche
Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

DETERMINA

- di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di “Ricostituzioni boschive dopo passaggio incendio” incluso nell’istanza di adesione al PSR FEASR 2007-2013 - Misura 226 Azione 3 per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui

integralmente richiamate;

- di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Comune di Mottola;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 226 del Servizio Foreste, alla Provincia di Taranto, all'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Taranto);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
